

COET

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001)

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

1. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. N. 231/2001)

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto").

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicate ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-duodecies del Decreto.

➤ **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste solo nelle seguenti ipotesi aggravate:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Si evidenzia come, ad avviso della giurisprudenza, autore del reato sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, ma anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Il reato in esame può, in ipotesi, configurarsi, qualora la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

➤ **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: art. 12, commi 3, 3-bis 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[...] «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive;*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

(omissis).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà>>.

Il reato in questione è a consumazione anticipata e a condotta libera. Per il suo perfezionamento, non si richiede che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. Infatti, il reato è consumato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato. Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di un ente compiano atti diretti a procurare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore.

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio-reato:

- **"Selezione e gestione del personale":**
- **"Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione".**

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa dalle Linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e dalle *best practice* internazionali.

Relativamente all'attività sensibile "Selezione e gestione del personale".

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di Lavoro della Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Alla Funzione Risorse Umane è fatto obbligo di:

- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione, in conformità a quanto previsto dalle linee guida del processo di selezione;
- con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi:
 - verificare che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);

- verificare che, in caso di permesso di soggiorno scaduto sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno un mese prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di assumere personale anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.

Relativamente all'attività sensibile **"Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione"**.

La gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di Lavoro si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali coinvolti nella gestione della suddetta attività devono inserire nei contratti con i predetti fornitori apposite clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che, in caso di ricorso ad agenzie esterne, l'impresa interessata dichiara di ricorrere esclusivamente ad Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiede evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali (C.d. DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali devono:

- richiedere alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
 - copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati;
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa: in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.